

AVV. ALBERTO FOGGIA
VIA DELLA SCUOLA
N. 1 PISA 56127
FOGGIAAMERIC@GMAIL.COM

SENT. N. 126 / 19
DEL 16 / 2 / 2019
R.G. N. 1438 / 18
REP. N.
CRON. N. 802 / 19
DEP. 18 / 2 / 2019
PUBBL. 18 / 2 / 2019

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1438/18 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

l' (C.F.), residente in
(), via n. , ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Pisa, via
della Scuola n.1 presso lo studio dell'Avv. Alberto Foggia dal quale è rappresentato e difeso,
come da delega in atti

ATTORE-OPPONENTE

CONTRO

1) **AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**, (C.F. 13756881002), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Procuratore Dott.
 ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Regionale Toscana sede di
via l n.

CONVENUTO-OPPOSTO

2) **PREFETTURA DI PISA**, in persona del Prefetto p.t., rappresentato dal Viceprefetto
Aggiunto dr.

OPPOSTO

3) **PREFETTURA DI PERUGIA**, in persona del Prefetto p.t., rappresentato dal Viceprefetto
Aggiunto dr.

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione ex art.615 cpc.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.02.19 sulle seguenti conclusioni:

opponente: in via principale e nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione,
dichiarare non dovute le somme portate dall'intimazione impugnata, in relazione alle cartelle
n.087 2006 00127903 33 000, pretesamente notificata il 15 marzo 2005 di complessivi €
1.181,10 e relativa a sanzioni amministrative risalenti all'anno 2005 iscritte a ruolo dalla

Prefettura di Perugia e n. 087 2011 00007729 23 000, pretesamente notificata il 25 marzo 2011 dell'importo di € 351,87 e relativa a sanzioni amministrative risalenti all'anno 2008 iscritte a ruolo dalla Prefettura di Pisa- per intervenuta prescrizione ovvero per le altre ragioni indicate in narrativa; con vittoria di spese e compensi e distrazione delle stesse ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore.

A.E.R.: dichiarare legittime, dovute e non prescritte le pretese tributarie di cui alle sottese cartelle e per l'effetto conservare gli atti tributari impugnati; dichiarare la carenza di legittimazione passiva a contraddire della presente convenuta per le rimanenti eccezioni. Con vittoria di spese, come per legge.

Prefettura di Pisa: legittimità degli atti di sua specifica competenza;

Prefettura di Perugia: respingere l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata, per quanto di competenza di questo ente impositore.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attore ha impugnato l'intimazione di pagamento n.087 2018 90027872 46 notificata in data 16.06.18 dall'ente di riscossione, in relazione alle due cartelle in epigrafe a titolo di sanzioni amministrative per violazione al Cds, eccependo in via principale l'omessa notifica delle cartelle e comunque, la prescrizione del diritto alla riscossione per il decorso del termine quinquennale.

Radicatosi il contraddittorio, l'ente concessionario e gli enti precedenti si sono costituiti in giudizio concludendo come in epigrafe.

La causa di natura documentale, è stata discussa e trattenuta in decisione.

Parte opponente si è opposta all'intimazione in epigrafe, contenente le due richiamate cartelle, concludendo per l'accertamento e la dichiarazione di inesistenza della pretesa creditoria per effetto della maturata prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione.

Pertanto ogni motivo di eccezione avverso i titoli esecutivi (i verbali Cds) deve ritenersi rinunciato.

L'azione è stata correttamente qualificata ai sensi dell'art.615 c.1 come opposizione all'esecuzione, controvertendosi sul diritto del concessionario a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi della pretesa azionata, quali la prescrizione.

Rilevato, inoltre, che l'intimazione deriva da somme relative a sanzioni amministrative pecuniarie, competente è il Giudice di Pace (ratione materiae) del luogo del domicilio dell'intimato (Cass. sez.II n.8704/11 e Corte di Cassazione Ordinanza n.20105 del 02.09.2013 "... trattandosi di giudizio di opposizione all'esecuzione, incardinato ex art.615 c.p.c. con riferimento alla cartella esattoriale con la quale è stato richiesto il pagamento di somma con contestuale avvertenza in caso di mancato pagamento nel termine assegnato dell'inizio del procedimento esecutivo, deve ritenersi che la individuazione della competenza territoriale del giudice dell'esecuzione debba essere effettuata con riferimento all'art. 27 c.p.c. tenuto conto del contenuto dell'art.480 terzo c.p.c. dovendosi la cartella esattoriale equiparare all'atto di precetto..") il quale potrà decidere di proporre opposizione ai sensi degli art.615 comma primo e 617 comma primo c.p.c. (Cass. civ. n.4139/10).

Nella fattispecie il giudizio è stato incardinato innanzi al Gdp del mandamento ove l'attore è residente (San Giuliano Terme).

L'opposizione è ammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 615 cpc é stata notificata al concessionario, contraddittore e legittimato passivo (investendo principalmente fatti successivi alla formazione del ruolo), prima dell'inizio dell'esecuzione.

Sussiste, dunque, la legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, essendo evidente che la causa petendi investe in primis l'iter del procedimento di riscossione.

Del resto, come insegna la recente giurisprudenza della Cassazione, dopo la notifica della cartella di pagamento (che, per legge, concentra in sé il titolo esecutivo – ovvero il ruolo – e l'atto di precetto) e prima dell'inizio del procedimento esecutivo, qualora si contesti ed eccepisce il diritto dell'Agente della Riscossione a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata, l'impugnazione dell'estratto di ruolo (nel nostro caso contenuto nell'intimazione di pagamento) è correttamente qualificata in quella di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. n. 15741/01; Cass. n. 10711/01; Cass. n. 3450/01).

Passando all'esame del merito dell'eccezione di prescrizione estintiva del credito portato nell'intimazione e nelle cartelle menzionate, si osserva che la Corte di Cassazione con ord. n. 17235 del 2.7.18, ha confermato l'orientamento in base al quale la notifica degli atti dell'Agente della riscossione effettuata a soggetto diverso del destinatario (in fattispecie la

moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis - Dpr. n. 600/1973 (Cass.civ. sent. 02/02/2017 n° 2868).

Anche a voler prescindere dalla contestata validità e ritualità delle notifiche delle due cartelle, dalla documentazione versata in atti dall'Agente di Riscossione risulterebbe che il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento (all.2) in data 28.10.15.

L'avviso di intimazione spedito a mezzo racc.ta postale risulta consegnato a familiare convivente del destinatario, ma al fine del completamento del procedimento notificatorio sarebbe stato necessario produrre l'invio al medesimo della prescritta racc.ta informativa.

Di talchè, in assenza di tale adempimento, la notifica non può considerarsi perfezionata ed è pertanto, viziata di nullità.

Da qui deriva che alla data di notifica dell'intimazione qui impugnata avvenuta il 16.6.18, il termine prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica delle cartelle (2007 e 2011) è ampiamente maturato.

Essendo decorso un quinquennio, senza che alcun atto intermedio idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione sia intervenuto, le somme non sono più esigibili ai sensi dell'art.28 L.689/81, in virtù del quale *“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.*

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.

Deve essere pertanto dichiarata l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria per intervenuta estinzione dei crediti portati nella predetta intimazione opposto e nelle relative cartelle, perché non esercitato nel termine quinquennale, con conseguente caducazione delle stesse.

Sull'applicazione del termine quinquennale ex art.209 Cds, si osserva che la cartella esattoriale vale come un mero atto di precetto, volto alla messa in mora del debitore e all'interruzione del termine prescrizione.

Tra l'altro la cartella, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo e non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito. Se non produce effetti processuali,

non si può applicare l'articolo 2953 c.c., in base al quale la prescrizione della sentenza è decennale a prescindere di quale sia il termine di prescrizione del diritto oggetto del giudizio.

In caso di contravvenzioni stradali, il termine di prescrizione è, dunque, di 5 anni, ai sensi dell'articolo 209 Cds, a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e che gli atti notificati successivamente, quali verbale e cartella esattoriale, fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni.

La Cassazione si è pronunciata in favore della applicabilità del termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscossione, stabilendo che il diritto di riscossione dell'amministrazione per crediti derivanti da violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni previsto dall'articolo 209 Cds e dall'art.28 L.689/1981,(Cass. Civ. sez. II, 28 gennaio — 8 marzo 2010 n. 5570, ord.n.20213 del 8.10.15).

La circostanza che le cartelle non siano state impugnate non modifica il termine di prescrizione; la cartella di pagamento non è un atto emesso da una autorità giudiziaria, e pertanto la mancata impugnazione della stessa non determina quel fenomeno di spostamento dalla prescrizione breve alla prescrizione ordinaria che si verifica per i decreti ingiuntivi e le sentenze passate in giudicato, in forza di espressa previsione di legge (art.2952 c.c.).

Principio sancito definitivamente dalle S.U. della Cassazione n.2339 del 17.11.16.

Rilevato che i ruoli esecutivi risultano essere stati trasmessi dagli enti impositori entro il termine quinquennale, e che la prescrizione del credito successivamente maturata è imputabile a fatto esclusivo dell'agente della riscossione, è su tale soggetto che vengono poste a carico le spese di lite che si liquidano in favore dell'opponente come da dispositivo (operando una riduzione del 50% tenuto conto della celerità del giudizio).


P. Q. M.

definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione promossa da _____, dichiara non dovute le somme portate dall'intimazione impugnata, in relazione alle cartelle n.087200600127903 33 000, e n. 087201100007729 23 000, per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.

Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore-opponente che liquida in € _____ per compensi ed € _____) per spese esenti, oltre

rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore
dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Pisa il 16.02.19



Dr. ALESSANDRO MAGGINI

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Dario Bongiorno

